

COMUNE DI VAILATE  
PROVINCIA DI CREMONA

COMUNE DI VAILATE (CR)

E0282/18

24 LUG. 2019

Prot. N. .... 6818 .....  
Cat. .... 4 ..... Cl. .... 6 .....

**VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE n. 23 del 24 luglio 2019**

**OGGETTO: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale**

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU  
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO  
E  
ASSESTAMENTO GENERALE**

## PREMESSA

In data 18 febbraio 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021;

In data 26 aprile 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 ha approvato rendiconto 2018 determinando un risultato di amministrazione di euro 376.485,47, così composto:

fondi accantonati per euro 71.633,47;

fondi vincolati per euro 96.592,37;

fondi disponibili per euro 208.259,63

Dopo l'approvazione del rendiconto il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

VARIAZIONE N. 1 – DELIBERA G.C. N. 43 DEL 16/03/2019;

VARIAZIONE N. 2 – DELIBERA G.C. N. 49 DEL 11/04/2019;

VARIAZIONE N. 3 – DETERMINAZIONE N. 11 DEL 11/05/2019

VARIAZIONE N. 4 –

VARIAZIONE N. 5

e prelevamento dal Fondo di riserva:

PRELEVAMENTO N. 1 – DELIBERA G.C. N. 54 DEL 17/04/2019

PRELEVAMENTO N. 2 – DELIBERA G.C. N. 68 DEL 18/05/2019

PRELEVAMENTO N. 3 – DELIBERA G.C. N. 84 DEL 10/07/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato le seguenti variazioni che sono di sua competenza ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), T.U.E.L

Determinazione n. 11 del 11/05/2019

Sinora risulta applicata una quota di avанzo di amministrazione pari a € 18.506,57 così composta:

fondi accantonati per euro 10.009,20

fondi disponibili per euro 8.497,37

In data 23 luglio 2019 è stata sottoposta al Collegio dei Revisori/Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

*"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

*3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

*4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."*

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;

- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

## ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti

- a. la relazione dei responsabili di settore sull'andamento delle entrate;
- b. la relazione del legale rappresentante degli organismi partecipati soggetti al controllo analogo sullo stato di attuazione degli obiettivi, sull'andamento della gestione e su possibili squilibri economici;
- c. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;
- d. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- e. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- f. l'aggiornamento del prospetto dimostrativo della possibilità di raggiungere gli obiettivi del pareggio di bilancio e dei saldi di finanza pubblica;
- g. il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del contenimento delle spese di personale;
- h. i prospetti dimostrativi degli altri vincoli di finanza pubblica.

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2018 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;
- il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui

Il Revisore ha verificato che con le variazioni apportate in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati, come si evince dagli allegati predisposti dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione è la seguente:

	residui 31/12/18	riscossioni	minori/maggi ori residui	residui alla data della verifica
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	94.708,75	57.084,36	0,00	37.624,39
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	1.211,94	1.211,94	0,00	0,00
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	82.207,93	75.067,90	0,00	7.140,03
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>178.128,62</b>	<b>133.364,20</b>	<b>0,00</b>	<b>44.764,42</b>
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	38.752,72	3.269,60	0,00	35.483,12
<b>Totale titoli</b>	<b>216.881,34</b>	<b>136.633,80</b>	<b>0,00</b>	<b>80.247,54</b>

	residui 31/12/18	pagamenti	minori residui	residui alla data della verifica
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>	411.760,02	251.895,54	15.531,04	144.333,44
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	350.103,83	261.242,86	0,00	88.860,97
<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese finali.....</b>	<b>761.863,85</b>	<b>513.138,40</b>	<b>15.531,04</b>	<b>233.194,41</b>
<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	36.302,92	21.023,06	0,00	15.279,86
<b>Totale titoli</b>	<b>798.166,77</b>	<b>534.161,46</b>	<b>15.531,04</b>	<b>248.474,27</b>

Il Revisore Unico, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri e sul pareggio di bilancio.

Il Revisore Unico, prende atto che con le variazioni proposte è assicurato l'obiettivo di pareggio finanziario di competenza.

## CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data dell'espressione del parere;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2019/2021;

**esprime parere favorevole** sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui

24 luglio 2019

Il Revisore dei Conti

Dott. Maurizio Pedullà  
